

**Convenzione tra Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ferrara e Dipartimento di Giurisprudenza  
dell'Università degli Studi di Ferrara**

**TRA**

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ferrara C.F.: 80011440387, rappresentato dalla Presidente Nicoletta Meloncelli, nata a Migliarino (FE) il 26/04/1961 e domiciliata per la carica in Ferrara, Via del Turco 29 44100 FERRARA (d'ora innanzi denominato "Ordine")

**E**

il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara C.F. n. 80007370382 e P.IVA 00434690384, rappresentato dal Direttore, Prof. Giovanni De Cristofaro, nato a Brescia (BR) il 07/09/1971 e domiciliato per la carica in Ferrara, Corso Ercole I d'Este 37, (d'ora innanzi denominato "Dipartimento")

**VISTO**

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";
- l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui "La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica";
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui "il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti".

**CONSIDERATO**

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;
- la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- che i percorsi formativi dei corsi di Laurea di I livello triennali e Magistrali attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Ferrara rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

**convengono quanto segue**

**Art. 1 - Finalità dell'accordo**

Le parti firmatarie si impegnano a collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante.

**Art. 2 - Tipologie dei corsi di studio**

Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza almeno dell'ultimo dei corsi di laurea, il Dipartimento di Giurisprudenza si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

- a) Lauree triennali o a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:

- L-14: Scienze dei Servizi Giuridici;
- LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza.

### **Art. 3 – Settori Scientifico Disciplinari di riferimento**

Nell'attuale assetto dei corsi impartiti nel Dipartimento di Giurisprudenza sono acquisibili da ciascuno studente CFU nei seguenti Settori Scientifico Disciplinari di riferimento (SSD) di riferimento:

#### **Area 12 – Scienze giuridiche**

IUS/01 – Diritto privato  
 IUS/04 – Diritto Commerciale  
 IUS/07 – Diritto del Lavoro  
 IUS/10 – Diritto Amministrativo  
 IUS/12 – Diritto Tributario  
 IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea

### **Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale e magistrale**

Possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Direttore del Dipartimento per il successivo inoltro al/i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del lavoro firmatari la convenzione entro 60 giorni prima dell'inizio del semestre del tirocinio, gli studenti iscritti almeno all'ultimo anno dei corsi di laurea di cui all'art. 2 che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritti all'ultimo anno di corso ovvero fuori corso;
- b) aver sostenuto gli esami considerati fondamentali per il proficuo svolgimento del tirocinio professionale (Diritto privato, Diritto del Lavoro, Diritto Commerciale) e che abbiano acquisito un numero minimo di CFU: 90 per gli iscritti ai corsi di laurea triennale e 200 per gli iscritti al corso di laurea a ciclo unico;
- c) aver superato esami di profitto relativi ad insegnamenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari di cui all'art.3.

### **Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale e magistrale**

Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un Consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ferrara in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università di Ferrara, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

### **Art. 6 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili**

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Ferrara firmatario della convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il mese di settembre fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.

Entro il mese di novembre la Consulente Angela Travagli referente per l'Ordine dei Consulenti si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al referente del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara.

#### **Art. 7 – Referenti organizzativi**

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ferrara nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

I referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.

Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.

Nel corso di effettuazione del tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati. Il Tirocinante, dovrà attenersi alle regole previste dal regolamento approvato dal CNO dei Consulenti del Lavoro che si allega alla presente Convenzione.

#### **Art. 8 – Collaborazione didattica**

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ferrara si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

I corsi di laurea attivati dal Dipartimento riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.

Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

#### **Art. 9 – Obblighi ed impegni delle parti**

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Il tirocinante/studente avrà adeguata copertura assicurativa a carico del professionista ospitante

La Presidente del  
Consiglio dell'Ordine Provinciale  
Ordine Consulenti del Lavoro di Ferrara  
Nicoletta Meloncelli

Il Direttore del Dipartimento  
di Giurisprudenza  
dell'Università degli Studi di Ferrara  
Prof. Giovanni De Cristofaro

-----

-----